



# COMUNE DI CASTELTERMINI

*Prov. di Agrigento*

SETTORE IGIENE - SANITA'

ORDINANZA N° 61

DEL 31/12/2014

OGGETTO:	Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
----------	--

## IL SINDACO

### Premesso che:

- il Comune di Casteltermini appartiene all'ambito territoriale ottimale denominato "ATO GESA AG2" posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- l'art.19, comma 2 bis, della legge regionale n.ro 9/2010 ss.mm.ii., ha previsto la cessazione del servizio di raccolta RSU da parte della GE.S.A. AG2 spa in data 30 settembre 2013, trasferendo in capo ai nuovi soggetti gestori la titolarità delle funzioni, che prima facevano capo alla medesima GE.S.A. AG2 spa, con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito, di compiere ogni ulteriore atto di gestione;
- **Vista** l'Ordinanza Presidenziale n. 8 in data 27 settembre 2013 e la nota del Commissario Straordinario dell'ATO AG2 dott. Ferdinando Buceti - inviata anche ai Sindaci dei Comuni afferenti - con la quale *al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo sul soggetto competente ad assicurare la continuità del servizio "de quo" richiama l'art.4 della predetta Ordinanza Presidenziale nella parte in cui prevede che nel caso di esternalizzazione a terzi il Commissario dovrà limitarsi a verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai Comuni in forma singola o associata* . Invita pertanto i soggetti competenti come sopra individuati (SRR; Comuni in forma singola; Comuni in forma associata) a predisporre gli atti necessari occorrenti a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel relativo territorio;

**Vista** la propria Ordinanza n° 53 del 01 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tutto il 31/10/2013;

**Vista** la propria Ordinanza n° 58 del 30 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tutto il 30/04/2014;

**Viste** le proprie Ordinanze n° 12 del 30 aprile 2014 e n°47 del 30/09/2014 contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tutto il 31/12/2014;

**CONSIDERATO** che in data 28 ottobre 2013 si è tenuto un incontro tra i Sindaci dell'Ambito ex GE.S.A. AG2 nel corso del quale è emersa l'assoluta necessità di procedere alla continuazione del servizio nelle more dell'affidamento del servizio da parte della costituente SRR;

**VISTA** la legge regionale 3/2013 ad oggetto: "Modifica alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", la quale in particolare all'art. 1 comma 2 stabilisce che i Comuni in forma singola o associata possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti riportando di fatto la competenza ai singoli comuni;

**RITENUTO** che permangono le circostanze evidenziate nella relazione tecnica redatta dal Responsabile di P.O. N° 4, prot. n. 16245 del 01/10/2013 sulle conseguenze ambientali derivanti dall'interruzione del servizio;

**DATO ATTO CHE:**

- Con la L.R. n° 9 del 8 aprile 2010 (art. 5) la Regione Siciliana confermava i 10 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.);
- Con Decreto Presidenziale n° 531 del 4 luglio 2012 la Regione Siciliana individuava ulteriori 8 (otto) Ambiti Territoriali Ottimali;
- In tale complessiva delimitazione il Comune di Casteltermini veniva inserito nell'A.T.O. n° 1 denominato "Agrigento Provincia EST";
- Che alla luce delle vigenti normative la Provincia Regionale e i Comuni ricompresi in ciascun Ambito dovevano costituire la Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.);
- Con Decreto n. 325 del 22 marzo 2011 l'Assessorato dell'Energia adottava gli schemi tipo di statuto e di atto costitutivo della S.R.R. come Società Consortile per azioni.
- Con nota prot. 13345 del 23/03/2012 l'Assessorato Regionale dell'Energia per il tramite della Provincia Regionale di Agrigento trasmetteva gli schemi suddetti evidenziando la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari l'adesione alle nuove società S.R.R.
- Con successiva nota prot. 191/GAB del 10/07/2012 l'Assessorato diffidava gli enti ad approvare nelle assisi consiliari l'adesione alla nuova società assegnando ulteriori 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella GURS del D.P.R 531 del 4/07/2012;
- il Comune di Casteltermini con delibera consiliare n. 46 del 23/8/2012, approvava lo schema di statuto e di atto costitutivo della Società Consortile per Azioni denominata "Agrigento Provincia Est", autorizzando il legale rappresentante alla sottoscrizione della costituzione della stessa. Riservandosi la facoltà di richiedere il passaggio ad un diverso ATO nella ipotesi e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 9/2010;
- In data 01/02/2013 l'Assessorato Regionale dell'Energia emanava una nuova circolare, prot. 221, che dettava direttive generali per l'attuazione della Gestione integrata dei rifiuti. Nella Circolare si individuava la scadenza per la costituzione delle S.R.R. nel 15 febbraio 2013 e si dava, al fine di consentire una più snella strutturazione, la possibilità

di adottare uno schema di statuto di Società Consortile a Responsabilità Limitata con Capitale Sociale minimo pari ad € 10.000,00.

- In data 01/03/2013 perveniva da parte della Provincia Regionale di Agrigento la convocazione di una riunione per dare attuazione alle suddette direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Casteltermini con delibera consiliare n. 25 del 04/04/2013 modificava la precedente delibera consiliare n° 46 del 23/08/2012, approvando lo schema di statuto e di Atto costitutivo della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Agrigento Provincia Est" autorizzando il legale rappresentante alla sottoscrizione della costituzione della Società. Riservandosi la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso ATO nella ipotesi e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 9/2010.
- In data 09/07/2013 l'assessorato regionale con nota n° 28112 invitava la Provincia Regionale di Agrigento a convocare i Sindaci delle costituenti Società SRR Agrigento EST e Agrigento OVEST per la stipula dell'atto notarile di costituzione entro il 31/07/2013;
- In data 13/08/2013 prot. 32588 l'Assessorato Regionale nel precisare che il comune di Casteltermini era stato inserito nella SRR Agrigento Ovest, sollecitava la costituzione delle SRR secondo la nuova configurazione territoriale scaturente dai transiti già autorizzati.
- In data 17/09/2013 con nota 36061 l'Assessorato Regionale sollecitava la Provincia Regionale di Agrigento a convocare i Comuni per la costituzione delle SRR secondo la configurazione territoriale delineata prima dei decreti autorizzativi di transito, e pertanto il Comune di Casteltermini nella SRR Agrigento Provincia EST;
- In data 25/09/2013 con Determinazione del Responsabile di P.O. N° 4 - Settore Igiene - Sanità e Servizi Cimiteriali, si provvedeva a liquidare la quota di partecipazione per la costituzione della SRR pari ad € 244,30;

#### **RICHIAMATE:**

- L'art. 5 della Legge Regionale n° 9/2010 come modificato della L.R. n° 3/2013 secondo il quale i comuni in forma singola o associata possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- La Circolare Assessoriale del 01/02/2013 con la quale si precisava che l'A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) doveva essere previsto nel Piano d'ambito approvato dalla SRR e quindi veniva subordinato alla costituzione della stessa;
- La successiva Circolare Assessoriale del 04/04/2013 con la quale si stabiliva che nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito delle SRR i comuni potessero approvare gli ARO e avviare le procedure di affidamento;

**DATO ATTO** che con deliberazione n.52 del 12/11/2014 il consiglio comunale ha approvato:

La perimetrazione dell'area di raccolta ottimale (ARO) nella delimitazione del territorio comunale di Casteltermini, accertato che quest'ultimo presenta le caratteristiche di cui alle linee guida del 19/09/2013 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità;

Il "Piano di intervento per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti -BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI",

quale atto propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell'ARO di Casteltermini;

La relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana (art.34 comma 20 del d.l. 179 del 18/10/2012) allegata al piano di intervento, che prevede, quale scelta più idonea sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, per le modalità di affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, l'esternalizzazione a terzi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

## **CONSIDERATO**

Che in data 14/11/2014 il suddetto piano di intervento è stato inviato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a Palermo, in ottemperanza all'art.2, comma c), dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/rif del 26/09/2014, per l'approvazione ai sensi della legge 9/2010 e ss.mm.ii.

Che il Comune ha in corso due finanziamenti, i cui decreti sono già di imminente emanazione, relativi alla fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate alla raccolta differenziata e alla realizzazione di un centro comunale di raccolta;

Che, in particolare, l'acquisizione prima dell'avvio dell'affidamento dei servizi previsti nel piano di intervento, dei mezzi ed delle attrezzature previste nel decreto di finanziamento, consentirebbe di ridurre i costi del nuovo servizio;

## **CONSIDERATO, altresì,**

Che con nota prot.n. 21918 del 18/12/2014 il Comune ha fatto istanza, alla società d'Ambito ATO GESA AG2 Spa, di restituzione dei mezzi di sua proprietà, nelle fattispecie due autocompattatori, che intende impiegare nel servizio di raccolta e trasporto, ai fini di ridurre i costi ad oggi sostenuti per la fornitura di analoghi mezzi da parte di ditte esterne;

Che con la suddetta nota è stata richiesta, altresì, la restituzione della struttura isola ecologica sita in via Mons. Padalino, di proprietà comunale e attualmente gestita dalla società d'ambito, con l'intendimento di riorganizzarne la gestione ai fini del contenimento dei costi;

Che, in particolare, l'utilizzo degli autocompattatori di proprietà comunale consentirebbe di abbattere i costi di ammortamento degli stessi nel nuovo affidamento;

**RITENUTO** necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili che garantiscano la continuità del servizio dal 01/01/2015, nelle more della definizione dei passaggi dei mezzi e delle strutture di proprietà comunale, nonché dell'emanazione dei sopraccitati decreti di finanziamento e di approvazione del piano di intervento, propedeutici e necessari per l'avvio di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio e l'individuazione di un nuovo soggetto gestore;

**CONSIDERATO** che all'affidamento temporaneo in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono proprio per definizione dello strumento stesso inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;

**DATO ATTO** che attualmente il servizio viene così svolto:

- Attraverso il contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive proroghe ed integrazioni stipulato tra GESA AG2 e l'RTI Iseda S.R.L. (capogruppo) con sede in Aragona, Zona Industriale A.S.I., Via Miniera Mintini S.n. P. IVA 00220590848 per il **servizio di raccolta, trasporto e spazzamento** e Imprese ICOS S.R.L. -SAP srl-Ecoin srl -SEAP srl (mandatarie) e successive Ordinanze sindacali n. 53 del 01/10/2013, n. 58 del 30/10/2013, n. 60 del 04/11/2013, n. 12 del 30/04/2014 e n. 47 del 30/09/2014;
- Attraverso il contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta **SEAP S.R.L.** con sede in Aragona - Zona industriale P. IVA 01717960841, per il **servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non)** e successive Ordinanze sindacali n° 53 del 01/10/2013, n.58 del 30/10/2013, n.60 del 04/11/2013, n° 12 del 30/04/2014 e n.47 del 30/09/2014;
- Attraverso affidamento con Determina n° 20 del 02/05/2013 del liquidatore della GESA AG2 dalla ditta **PROGEO S.R.L.** con sede in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846 per il **Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati)** e successive Ordinanze sindacali n° 53 del 01/10/2013, n.58 del 30/10/2013, n.60 del 04/11/2013, n° 12 del 30/04/2014 e n.47 del 30/09/2014;
- Attraverso il conferimento dei rifiuti RSU presso **la discarica sita in Catania, contrada coda Volpe della ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870**, giusta Ordinanza n.9 del 24/12/2014, del Presidente della Regione e successivo D.D.G. prot. n.2365 del 29/12/2014 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, **che salvo ulteriore atto dispositivo avrà scadenza alla data del 07/01/2015;**
- Attraverso l'utilizzo della GE.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito (giusta ordinanza del Presidente della Regione n.8 rif/2013 e successiva n.5/rif del 26/09/2014), **che salvo ulteriore atto dispositivo avrà scadenza alla data del 15/01/2015.**

**RITENUTO, inoltre, necessario**

- Relativamente ai servizi di raccolta e trasporto e accessori effettuati in forza del citato contratto rep.n.8/2007 e successivi atti integrativi procedere ad una rimodulazione secondo le effettive esigenze del comune, fermo restando le modalità di esecuzione e i prezzi unitari dei servizi, e nella prospettiva dell'avvio del nuovo sistema di raccolta che si intende avviare, alla luce anche dell'imminente rientro dei mezzi comunali e della struttura dell'isola ecologica da parte della società d'ambito, effettuata una ricognizione dell'attuale svolgimento dei servizi secondo il seguente computo:

servizio comune di Casteltermini- rimodulazione dal 01/01/2015- al 31/01/2015					
Mezzi e Personale	Unità	costo annuo	costo mensile	costo orario	costo mensile totale
compattatore 22 mc	1	€ 37.760,91	€ 3.146,74	€ 19,88	€ 3.146,74
Autocompattatore 18mc	1	€ 33.038,78	€ 2.753,23	€ 17,39	€ 2.753,23
gasolone 5 mc	1	€ 8.496,53	€ 708,04	€ 4,47	€ 708,04
operatore 2A (sostituzione comandati)	1	€ 35.090,77	€ 2.924,23	€ 21,38	€ 2.924,23
lavaggio cassonetti	Unità	costo annuo	costo orario	n° ore per un intervento	costo ad intervento
lavacassonetti 6000 lt	1	€ 35.517,62	€ 18,70	6	€ 112,20
autista	1	€ 37.187,44	€ 22,66	6	€ 135,96
operatore ecologico	1	€ 35.090,77	€ 21,38	6	€ 128,28
	n° comandati	costo annuo cadauno	costo mensile cadauno		
costo gestione	12	€ 3.077,64	€ 256,47		€ 3.077,64
A				sommano i servizi	€ 12.986,33
B		oneri sicurezza su A		1%	€ 129,86
C		spese generali su A		10%	€ 1.298,63
D		sommano A+B+C			€ 14.414,82
E		utili su D		8%	€ 1.153,19
F		totale ( D + E )			€ 15.568,01
G		costo senza oneri ( F-B )			€ 15.438,15
H		ribasso d'asta su G		1,16%	€ 179,08
I		<b>rimangono G - H</b>			€ 15.259,06
L		totale costo annuo B+I		<b>totale</b>	€ 15.388,93
		<b>revisione prezzi</b>		<b>13,18827%</b>	€ 2.029,53
				sommano i servizi	€ 17.418,46
				IVA 10%	€ 1.741,85
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.160,30</b>

Sinteticamente il servizio comprende (fermo restando le prescrizioni generali del contratto citato nelle premesse rep.8/2007):

*il servizio prevede quotidianamente la fornitura di:*

- 1) un compactatore grande
- 2) un compactatore medio
- 3) un mezzo piccolo costipatore
- 4) un operatore a supporto della raccolta e dello spazzamento e sostituzione personale comandato
- 5) gestione dei comandati addetti allo spazzamento e supporto alla raccolta, con la fornitura di sacchi scope palette e quant'altro necessario per effettuare il servizio di spazzamento e raccolta, comunicazione presenze mensili;
- 6) lavaggio cassonetti a chiamata con un minimo mensile di un intervento
- 7) svuotamento una tantum isola ecologica, e comunque tutte le volte che si renderà necessario, con trasporto presso l'impianto della ditta Progeo srl

**Modalità di effettuazione:**

svuotamento di tutti i cassonetti stradali da lunedì a sabato con trasporto fino alla discarica di riferimento.

svuotamento dell'isola ecologica (quando non c'è grande produzione di rifiuti nei cassonetti stradali, in genere nei giorni infrasettimanali lontani dai festivi) con trasporto fino all'impianto di recupero.

eventuali servizi aggiuntivi o da effettuarsi nei festivi o fuori dell'orario ordinario (6 ore mediamente) dovranno essere autorizzati anticipatamente e computati - secondo elenco prezzi per i mezzi e secondo il ccnl fise per il personale di cui alle tabelle allegate al contratto rep.n.8/2007 e s.m.i.

organizzazione del servizio di spazzamento

il lavaggio cassonetti sarà effettuato a chiamata, previa richiesta formale e verrà computato come di seguito per singolo intervento, fermo restando un minimo di un intervento mensile la cui data sarà preventivamente concordata con l'amministrazione comunale (per intervento si intende una giornata di lavoro).

- Relativamente ai servizi effettuati dalla GE.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito:
  - ✓ di continuare ad effettuare il servizio con le 14 unità di personale ad oggi impegnate nei servizi di spazzamento e supporto alla raccolta e presidio dell'isola ecologica;
  - ✓ Di avviare con urgenza tutte le procedure atte a definire il definitivo passaggio degli automezzi di proprietà comunale e della struttura ecologica alla cui gestione e utilizzo provvederà il comune nelle forme previste dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO**, pertanto:

- L'incertezza nelle modalità di effettuazione di alcuni servizi sopra citati a causa delle scadenze temporali fissate dalle Ordinanze Presidenziali suindicate, e nella fattispecie, i servizi della gestione commissariale straordinaria della Società d'Ambito e lo smaltimento degli RSU in discarica;
- La richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**RITENUTO** che le riferite circostanze integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i. che abilita il Sindaco allorché si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente a ricorrere all'emissione di ordinanza contingibile ed urgente;

**VALUTATO** necessario, quindi, ordinare l'assolvimento del servizio di che trattasi alle Società già affidatarie per il periodo di **mesi uno e cioè fino al 31/01/2015**, tempo ritenuto indispensabile:

per l'emanazione del decreto di approvazione del piano di intervento dell'ARO di Casteltermini, da parte dell'assessorato regionale, indispensabile e propedeutico ai fini dell'avviamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del nuovo servizio;

per l'emanazione dei decreti di finanziamento di mezzi ed attrezzature e del centro comunale di raccolta, indispensabili ai fini del computo dei servizi e la definizione del relativo quadro economico per l'affidamento del nuovo servizio;

per la restituzione da parte della società d'ambito GESA AG2 spa degli automezzi e dell'isola ecologica citati in premessa, indispensabili per la rimodulazione degli attuali servizi nel periodo transitorio e l'utilizzo degli stessi nel nuovo affidamento;

per l'individuazione, da parte della Regione del sito della discarica dove smaltire i rifiuti dopo la data del 07/01/2015, e la conseguente rimodulazione e definizione dei costi di trasporto;

**RITENUTE** sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni di derogare alla procedure di evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti, di cui al D.L.gvo 163/2006;

**VISTO** il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

**VISTO** il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs 18:08.2000 n. 267;

## **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa,

**a) Di affidare la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per mesi uno dal 01/01/2015 al 31 gennaio 2015** alla seguenti ditte e per i servizi di seguito indicati:

**1) Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento**, agli stessi prezzi e condizioni di cui al Contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive integrazioni stipulato tra la GESA AG2 e il R.T.I. Iseda (capogruppo) con sede in Aragona, Zona Industriale A.S.I., Via Miniera Mintini S.n. P. IVA 00220590848 ed associate Sap srl, Seap srl, Icos srl, Ecoin srl, rimodulato secondo le modalità e i costi meglio precisati nelle premesse e che si intendono qui richiamati, per un importo mensile pari a €17.418,46 oltre iva (€ 19.160,30 iva inclusa), oltre eventuali servizi accessori a richiesta, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

**2) Servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non)**; alla ditta **SEAP S.R.L.** con sede in Aragona - Zona industriale P.IVA 01717960841, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dal contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP S.R.L. nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

**3) Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati) alla ditta PROGEO S.R.L.** con sede in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dall'affidamento alla ditta **PROGEO S.R.L.** da parte del Commissario Liquidatore della GESA AG2 con Determina n. 20 del 02/05/2013, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

**b) Alla GE.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito** di continuare ad effettuare il servizio con le 14 unità di personale attualmente impegnate nei servizi del comune e nelle stesse modalità ad oggi espletate, per i servizi di spazzamento e supporto alla raccolta e presidio dell'isola ecologica e, nel contempo, di avviare con urgenza tutte le procedure atte a definire il definitivo passaggio degli automezzi di proprietà comunale e della struttura ecologica, alla cui gestione e utilizzo provvederà il comune nelle forme

previste dalla normativa vigente, e comunque entro e non oltre la scadenza del presente atto.

- c)** di notificare la presente ordinanza alle Ditte sopra generalizzate, incaricate di svolgere i predetti servizi.
- d)** di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza.
- e)** di trasmettere la presente a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Sig. Commissario della Provincia Regionale di Agrigento, al Dipartimento Regionale dei rifiuti, al Commissario Straordinario dell'ATO GESA AG2 società in liquidazione;
- f)** di comunicare, inoltre la presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. a cura dell'Ufficio Segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela e del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive ed al Presidente della Regione Sicilia.
- g)** Dare atto che la somma complessiva pari ad € 45.000 (oltre le somme dovute alla società d'ambito e al commissario straordinario della GESA AG2 spa), per l'espletamento del servizio trova copertura al tit. 1- funzione 9 – serv. 5 – interv. 3 dell'esercizio sul bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 approvato con deliberazione di Giunta n.110 del 23/12/2014;
- h)** Di dare atto che nelle more di concludere gli adempimenti di cui all'art.15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., finalizzati al definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, il Comune di Casteltermini continuerà ad avvalersi della G.E.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito (giusta ordinanza del Presidente della Regione n.8 rif/2013 e successiva n.5/rif del 26/09/2014) affinché venga garantita la continuità del servizio, per come indicato nelle superiori premesse e che si intendono richiamate.
- i)** Di trasmettere la presente Ordinanza:
  - 1. Al S.E. il Prefetto di Agrigento;
  - 2. Al Signor Commissario della Provincia Regionale di Agrigento;
  - 3. Al Dipartimento regionale dei Rifiuti;
  - 4. Al Commissario Straordinario della società d'Ambito GESA AG2 spa
- j)** Di comunicare, inoltre, la presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art.191 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.:
  - 1. All'Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - 2. Al Ministero dell'Ambiente della Tutela e del Territorio;
  - 3. Al Ministero della Salute;
  - 4. Al ministero delle Attività Produttive;
  - 5. Presidente della Regione Sicilia.
- k)** Di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai

documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni,

### **RENDE NOTO**

- Che la struttura amministrativa competente è il Settore Protezione Civile e Servizi a Rete;
- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio Online del Comune.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante:

- **pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune;**
- **sul sito istituzionale dell'Ente;**
- **la trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati;**

Dalla Residenza Municipale li 31/12/2014

**IL RESPONSABILE DI P.O. N° 4**  
F.to Geom. Michele Reina

**IL SINDACO**  
F.to Avv. Alfonso Sapia